#1 Il prospetto informativo

La Legge 12 marzo 1999, n. 68, pone **l'obbligo**, per le imprese che superino specifiche soglie occupazionali, di assumere un determinato numero di **lavoratori disabili e appartenenti a categorie protette**. Il datore di lavoro è, infatti, tenuto a inoltrare un'apposita richiesta di assunzione agli uffici competenti entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assunzione.

Inoltre, il datore è tenuto a presentare, di regola annualmente, un **prospetto informativo** che indichi il numero totale di dipendenti e le posizioni o mansioni disponibili per le persone con disabilità.

L'invio tempestivo del prospetto sostituisce automaticamente la richiesta di assunzione sopra menzionata. In caso di **mancato adempimento** all'obbligo di invio del prospetto, il datore sarà soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pari a **Euro 702,43** per ritardato invio, oltre a **Euro 34,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo**. Ulteriori sanzioni sono, poi, previste in caso di prospetto incompleto e di scopertura rispetto al numero di assunzioni obbligatorie.

Referente

OSSERVATORIO LABOUR LAW & IR
di Morri Rossetti

Emanuele Licciardi | Partner

Dipartimento Diritto del Lavoro
e delle Relazioni Industriali

Emanuele.Licciardi@MorriRossetti.it